



Comune di Giovinazzo

Provincia di Bari
Piazza Vittorio Emanuele III, 64
70054 Giovinazzo (BA)
Tel. 080/3902311 – Fax 080/8942194
P.I. 02428770727 – C.F. 80004510725

NOVITA'

L'art.1 del D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 pubblicato in GU n. 117 del 21 maggio 2013 **SOSPENDE IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA** di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il pagamento è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

- 1) **Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi, i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;**
- 2) **Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché, alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.**
- 3) **Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.**

L'art.2 del D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 stabilisce comunque che se la riforma di cui all'art.1 non sarà attuata entro il 31 agosto 2013 **CONTINUA AD APPLICARSI LA DISCIPLINA VIGENTE E IL TERMINE DI VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DEGLI IMMOBILI DI CUI AL MEDESIMO ARTICOLO 1 E' FISSATO AL 16 SETTEMBRE 2013.**

Inoltre, l'art.1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità per l'anno 2013) ha introdotto significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU),ossia

- 1) **è stata soppressa la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 dell'art.13 del D.L. n.201 del 2011;**
- 2) **è riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art.13 del D.L. n.201 del 2011;**
- 3) **i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, per gli immobili ad uso produttivo classificati del gruppo catastale D.**

Nella determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili ubicate nella zona di espansione di nuovo impianto denominata **C3 – Quartiere Castello** il contribuente potrà tener conto di quanto disposto dal Comune di Giovinazzo con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 26/03/2013

CHI DEVE PAGARE L'IMU

Il presupposto per l'applicazione dell'IMU è il medesimo di quello previsto dall'ICI. In merito, infatti, il comma 2, art. 13, D.L. n. 201/2011 prevede che **"l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504"**.

Secondo quanto sopra esposto **sono soggetti passivi dell'IMU:**

- Il proprietario degli immobili;
- L'usufruttuario;
- Il titolare di diritto d'uso od abitazione;
- Il titolare del diritto di enfiteusi o di superficie;
- Il locatario del diritto di enfiteusi o di superficie;
- Il locatario o utilizzatore degli immobili concessi in locazione finanziaria;
- Il concessionario di aree demaniali.

Devono pagare l'imposta anche i non residenti in Italia per gli immobili situati nel territorio dello Stato.

L'IMU va versata anche per **l'Abitazione Principale (solo per gli immobili classificati in categoria A/1, A/8 e A/9)**.

Perché sia un'abitazione principale devono sussistere i seguenti elementi:

- 1) **Il fabbricato deve essere iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare** (qualora vi siano più immobili accatastati o accatastabili separatamente **soltanto uno** potrà essere considerato abitazione principale);
- 2) **Il soggetto passivo ed il proprio nucleo familiare devono sia dimorare abitualmente nell'abitazione sia risiedervi anagraficamente.** Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare **si applicano una volta sola**;
- 3) **Sono riconosciute come pertinenze SOLO quelle classificate nelle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale** per ciascuna delle categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 4) Per le abitazioni dei **coniugi separati o divorziati**, sarà il coniuge assegnatario dell'immobile a dover versare l'imposta dovuta, anche se non ne risulta proprietario (**vale il diritto di abitazione**), con l'aliquota e le detrazioni dell'abitazione principale;

Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:

- 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- 2) L'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

ALIQUOTE E DETRAZIONI

Il Comune di Giovinazzo non ha ancora deliberato le aliquote IMU dell'anno 2013. Pertanto, per il pagamento della prima rata, i soggetti passivi calcolano l'imposta nella misura pari al 50 per cento di quella dovuta sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno 2012, regolarmente pubblicate nel sito informatico del MEF.

- **0,35** per cento per le unità immobiliari adibite ad **abitazione principale e relative pertinenze (come sopra specificato)**;
- **0,2** per cento per **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- **0,76** per cento per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di **abitazione principale** alle condizioni previste dalla legge n.431/98, nonché dagli Accordi Territoriali del 15/11/1999 e del 6 /12 /1994;
- **0,96** per tutti gli altri immobili.

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

- **€ 200,00** per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze**, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- La detrazione di € 200,00 è **maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale**. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento della prima rata di acconto scade il 17 giugno 2013 ed è pari al 50 % dell'imposta annua dovuta, calcolata applicando le aliquote vigenti per il 2012 e utilizzando i seguenti codici F24:

CODICE COMUNE: E047

CODICE 3912: codice riservato all'abitazione principale e relative pertinenze – quota COMUNE;

CODICE 3913: fabbricati rurali ad uso strumentale diversi da quelli classificati nel gruppo D – quota COMUNE;

CODICE 3914: terreni – quota COMUNE;

CODICE 3916: aree fabbricabili - quota COMUNE;

CODICE 3918: altri fabbricati - quota COMUNE;

CODICE 3925: immobili ad uso produttivo gruppo catastale D – quota STATO;

CODICE 3930: immobili ad uso produttivo gruppo catastale D – quota incremento COMUNE.

Il versamento non è dovuto per somme complessive annue inferiori o uguali a € 2,00.=

DICHIARAZIONI E VARIAZIONI

Tutte le variazioni intervenute nell'anno 2012 vanno dichiarate **“entro il 1 LUGLIO 2013”**.